no contrarj alle Leggi, o agli ordini delle Autorità Superiori. Possono ancora i Ministri sospendere le Amministrazioni Centrali, che hanno contravvenuto alle Leggi, o agli ordini Superiori, e nell' istesso modo le Amministrazioni Centrali hanno un eguale diritto sopra la Municipalità. Le sospensioni degli Amministratori, e le annullazioni de' loro Atti sono Provvisorie, e non divengono definitive, se non sono formalmente confermate dal Direttorio.

206. Il Direttorio ha la facoltà di annullare anche immediatamente gli Atti delle Amministrazioni Centrali, e Municipali, e tradurli, se vi è luogo, innanzi del Tribunale del Distretto. Devono però questi atti di annullazione, di sospensione, e destituzione contenerne i motivi.

207. Quando sono dimessi i Membri di una Amministrazione Centrale, il Direttorio nomina loro dei sostituiti sino all' elezione seguente: questi però si devono scegliere fra i passati Amministratori del Distretto medesimo, quando ve ne siano.

208. Ogni Amministrazione Centrale deve pubblicare ogni anno in istampa i conti del Distretto.

209. Ogni Amministrazione rende pubblici, e visibili i suoi Atti, e consegna i Protocolli agli Archivj ogni semestre.

CAP. NONO

Potere Giudiziario

Disposizioni Generali.

210. Le fonzioni giudiziarie non possono essere esercitate nè dal Corpo Legislativo, nè dal Potere Esecutivo.

211. I Giudici non possono ingerirsi nell' esercizio del Potere Legislativo, nè fare alcuu regolamento.

212. Non possono arrestare o sospendere l' esecuzione di alcuna Legge, nè citare innanzi loro gli Amministratori Pubblici a cagione delle loro funzioni.

213. Nessuno può essere sottratto alla giurisdizione del Giudice che la Legge gli assegna, nè in forza di alcuna

Commissione, nè per altri titoli fuori di quelli, che sono determinati da una Legge anteriore.

214. I Giudici non possono essere destituiti, che per prevaricazione legittimamente provata, nè sospesi, se non per accusa ammessa legalmente. In questi casi il giudizio appartiene al Tribunale di Revisione.

215. L' Ascendente, il Discendente, il Fratello, lo Zio, il Nipote, i Cugini, e gli Affini in questi rispettivi gradi, non possono essere simultaneamente Membri dello stesso Tribunale.

216. Le Sessioni de' Tribunali sono pubbliche. I Giudici deliberano in secreto. Le Sentenze si pronunziano ad alta voce, e sono motivate sul fatto, e su la legge, e non mai su l' autorità, nè su gli esempj.

217. Il Codice delle Leggi Civili, e Criminali è uniforme per tutta la Repubblica. Il Corpo Legislativo è incaricato di formare, e mandare ad esecuzione questi due Codici nel termine di un anno dal giorno della sua installazione.

218. La Repubblica non conosce altro potere giudiziario, che quello stabilito dalla Costituzione. Non soffre che al uno Individuo, sotto qualunque pretesto, benchè sia rivestito di qualunque autorità, eserciti potere giudiziario nel suo territorio. Nessuna sentenza emanata da Giudici non Costituzionali può influire sullo stato Civile del Cittadino, nè può eseguirsi. Nessuno può essere tirato a litigare fuori dello Stato.

Giustizia Civile.

219. Non si può impedire ad alcuno di far decidere sulle sue differenze per mezzo d' arbitri scelti dalle Parti.

220. Le decisioni di questi arbitri non ammettono appello, nè lasciano luogo a ricorso di nullità, o di revisione. a meno che le Parti non abbiano fatte espressamente queste riserve.

221. Vi è in ogni Comune, per ora, un Giudice di Pace almeno. Si elegge per un anno, e può essere rieletto due volte, ma poi deve avere due anni di vacanza.

222. Vi sono quattro Giudici di Pace in Genova. La loro giurisdizione è comulativa, e vi è luogo fra essi alla prevenzione.

223. La Legge determina gli oggetti, su i quali i Giudici di Pace decidono senza rimedio d' appellazione. Determina quelli ancora, ne' quali essi decidono appellabilmente.

224. Vi sono dei Tribunali particolari per il commercio di terra, e di mare. La Legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirli, ed il valore, dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.

225. Non vi è alcuna Comara, o Corporazione di commercio, o che rappresenti in qualunque maniera gli interessi del commercio.

226. Gli affari su dei quali i Giudici di Pace, e i Tribunali di commercio non possono giudicare nè senza appello, nè con appello, sono portati immediatamente innanzi ai Giudici di Pace per essere conciliati. Se il Giudice di Pace non può conciliarli, li rimette al Tribunale Civile.

227. Questo Tribunale è composto in ogni Distretto di un Giudice, che è egualmente per il Criminale, come per il Civile; vi è luogo a un' Assessore. Nel Distretto del Centro vi è un Tribunale Civile composto di nove Giudici, che si cambiano per terzo ogni anno. Si divide in tre sezioni. Vi è inoltre nel Comune di Genova un Tribunale Criminale composto di sei Membri, e diviso in due sezioni. I Giudici non possono essere rieletti, che dopo due anni di vacanza: devono avere almeno trenta anni.

228. Nei casi determinati dalla Legge il Tribunale Civile giudica inappellabilmente sulle appellazioni dalle sentenze dei Giudici di Pace, degli Arbitri, quando vi è luogo, e dei Tribunali di Commercio.

229. L' appellazione dalle sentenze pronunziate dal Giudice del Distretto si porta al Giudice di uno dei Distretti più vicini, come è determinato dalla Legge.

230. Il Corpo Legislativo determina un modo particolare per giudicare le Cause di appello nel Comune di Genova.

Giustizia Correttiva e Criminale.

231. Nessuno può essere arrestato, se non per essere condotto innanzi a chi è incaricato della Polizia; e nessuno può essere messo in arresto, o detenuto, se non in virtù di un mandato d' arresto degli Uffiziali di Polizia, o del Direttorio Esecutivo nei casi dell' Articolo 152. o di un ordine d' imprigionamento tanto di un Tribunale, quanto del Giudice del Distretto, o di un decreto di accusa del Corpo Legislativo nei casi, in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione correttiva.

232. Affinchè l' ordine d' arresto possa essere eseguito, conviene 1. che esprima formalmente il motivo dell' arresto, e la legge, in conformità della quale viene ordinato; 2. che sia stato notificato alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata rilasciata copia.

233. Qualunque persona arrestata, e condotta innanzi a chi è incaricato della Polizia, sarà immediatamente esaminata al più tardi in termine di ventiquattro ore.

234. Se risulta dall' esame non esservi motivo d' incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà: se vi è motivo di mandarla alla casa d'arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre giorni.

235. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, quando dia bastante cauzione in tutti que' casi, nei quali la Legge permette di restar libero sotto cauzione.

236. Nessuna persona nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla Legge, può essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente, e pubblicamente designati per caso d' arresto, di giustizia, o di detenzione.

237. Nessuno Custode, o Carceriere può ricevere o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato d' arresto, giusta le forme prescritte dagli articoli 231 e 232 di un ordine d' imprigionamento, di un Decreto di accusa o condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che l' abbia trascritto nel suo registro.

238. Il Custode o Carceriere dovrà presentare la persona del detenuto all' Ufficiale Civile della casa di detenzione tutte le volte che ne sarà richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.

239. La presentazione della persona detenuta non potrà ricusarsi a' suoi Parenti, ed Amici, che esibiranno un ordine dell' Ufficiale Civile, il quale sarà sempre tenuto d' accordarlo a meno che il Custode, o Carceriere non produca un' ordine del Giudice trascritto sopra il suo registro, di tenere la persona arrestata in segreto.

240. Ogni Uomo, qualunque sia la sua carica, o il suo impiego, fuori di quelli, a' quali la Legge da il diritto d' arresto, che darà, segnerà, eseguirà, o farà eseguire l' ordine d' arrestare un individuo, o chiunque, anche in caso d' arresto autorizzato dalla Legge, condurrà, o riceverà, o riterrà un individuo in luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente designato, e tutti i Custodi, o Carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.

241. Ogni rigore impiegato nell' arresto, detenzione, o esecuzione oltre a quello prescritto dalla Legge, è un delitto.

242. Le prigioni per gli accusati sono luoghi di custodia e non di pena; devono tenersi separati dagli altri i prigionieri prevenuti di furto, di assassinio, o di altri delitti infamanti.

243. Le prigioni devono avere tutti i comodi che esige l' umanità, e si devono avere per i prigionieri tutti quei riguardi, che si possono combinare colla sicurezza della persona detenuta.

244. I Tribunali, che presiedono alle prigioni, i Carcerieri, e gl' inservienti devono prestarsi, sotto pena di delitto di sevizie, a tutte le dimande ragionevoli dei detenuti.

245. Il Giudice di Pace è il Giudice dei Delitti, che non portano pena afflittiva, nè infamante, come ancora è il Giudice per i Disidj di Famiglia.

246. Vi è appello dalle sentenze de' Giudici di Pace

in materia correzionale, quando eccede la pena del valore di tre giornate di lavoro, o una prigionia di tre giorni, e l' appello si devolve al Giudice del Distretto.

247. Riguardo ai delitti che portano pena afflittiva, o infamante, niuno può essere giudicato se non sopra un' accusa ammessa dal Giudice del Distretto, o decretata dal Corpo Legislativo nel caso in cui gli appartiene di fare decreto di accusa.

248. Il Giudice del Distretto dichiara se l' accusa deve essere ammessa, o rigettata. Un corpo di Giurati, o Giudici di fatto riconosce il fatto; poi la pena fissata dalle Leggi viene applicata dal Giudice del Distretto.

249. I Giurati non danno voto, che a scrutinio segreto.

250. Vi è in ogni Distretto un Corpo di Giurati, o Giudici di Fatto.

251. Il Giudice di Pace del Capo-Luogo è il Direttore del Corpo dei Giurati, e procede immediatamente, come Ufiziale di Polizia, sulle dinunzie che gli fa l' Accusatore pubblico, sia per proprio ufizio, sia per ordine del Direttorio Esecutivo: 1. sugli attentati contro la libertà, e la sicurezza individuale dei Cittadini: 2. sopra quelli commessi contro il diritto delle genti: 3. sull' opposizione all' eseguimento sia dei giudizj, sia di tutti gli atti esecutorj emanati dalle Autorità Costituite: 4. contro le turbolenze cagionate, e contro le vie di fatto commesse per mettere ostacolo alla percezione delle Contribuzioni, alla libera circolazione delle sussistenze, e degli altri oggetti di Commercio.

252. Vi è per ogni tre Distretti un Accusatore pubblico almeno, il quale è incaricato 1. Di procedere contro i delitti su gli atti di accusa ammessi dal Giudice del Distretto, in cui si è commesso il delitto. 2. Di trasmettere, a ch è incaricato della Polizia, le denunzie che sono a lui indirizzate.

253. Il Commissario del Direttorio Esecutivo presso il Distretto è incaricato 1. D' instare nel corso della procedura per la regolarità delle forme, e prima del giudi-

zio per l'applicazione della Legge; 2. di sollecitare l'esecuzione delle sentenze nel Tribunale Criminale.

254. Il giudice non può proporre ai Giurati alcuna questione complessa.

255. Il Corpo dei Giurati è di dodeci almeno. L'accusato ha la facoltà di ricusarne, senza allegare i motivi, un numero che la Legge determina.

256. Il Processo davanti il Corpo dei Giurati è pubblico, e non si può negare agli accusati il soccorso di chi gli assista, e li dirigga. Essi hanno la facoltà di farne la scelta: non scegliendo, se ne fa una nomina *ex officio*.

257. Ogni persona assoluta da un Corpo legittimo di Giurati non può essere di nuovo arrestata, nè accusata per lo stesso fatto.

Codice Civile

Disposizioni Generali.

258. Sono aboliti i Fede-Commessi di qualunque specie; quei che li possedono presentemente continuano a goderli come beni liberi. Sono eccettuati da questa disposizione generale gli attuali possessori, i di cui successori immediati al Fede-Commesso sono ammogliati, o vedovi con prole. A questi successori si trasmettono i Fede-Commessi, dei quali essi godono come di beni libesi. Ma resta salvo a' fratelli maschj, e alle sorelle non maritate di questi immediati successori, il *gius* della legittima nei Fede-Commessi, la quale dovrà regolarsi come si regolerebbe in una libera eredità de' loro Padri, a norma delle Leggi Romane. Di questo diritto goderanno pure, non in capi, ma in stirpe, i figlj immediati dei fratelli premorti degl'immediati successori. Il giorno 14. del mese di Giugno prossimamente passato, è l'epoca, dopo la quale incomincia ad aver luogo la disposizione di questo Articolo. Quando il successore immediato è la Causa Pubblica, o Pia, questa succede al Fede-Commesso.

259. Quando il possessore attuale di un Fede-Com-